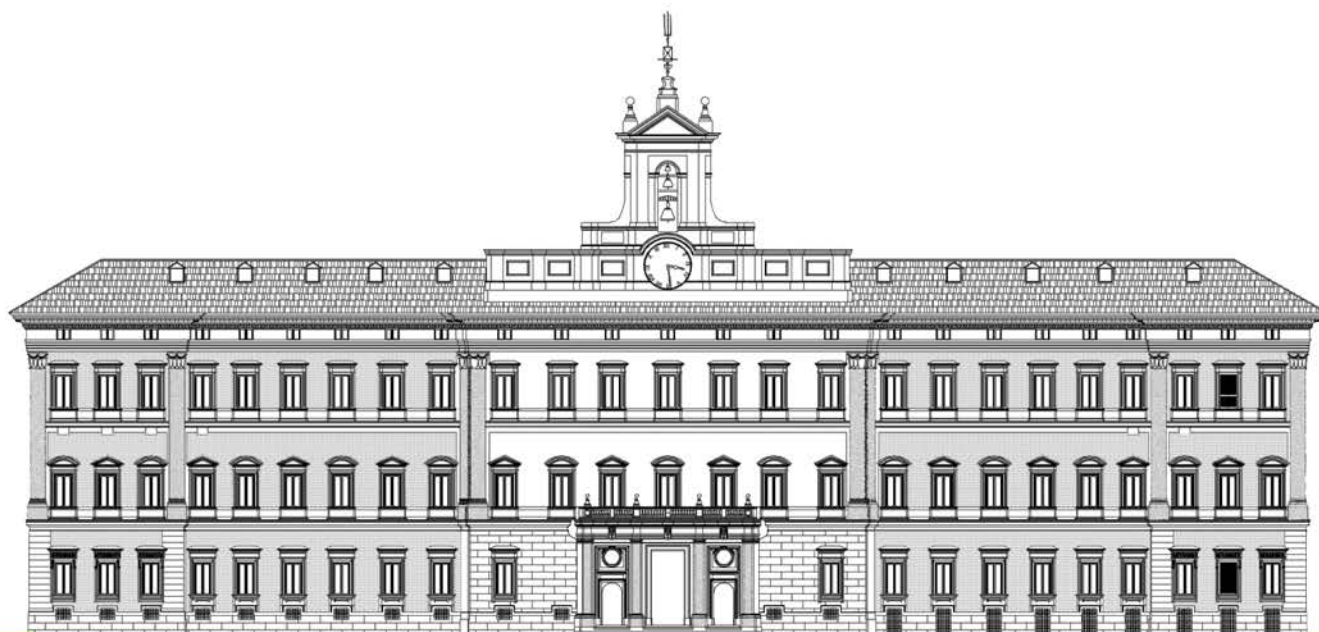




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3317-B

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato A.S. 2271)

N. 425 – 27 settembre 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3317-B

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato A.S. 2271)

N. 425 – 27 settembre 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 3317-3345-B

Titolo breve: Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Iniziativa: parlamentare

approvato dalla Camera e modificato dal Senato

Commissione di merito: VII Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Rampi

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo approvato dalla Camera dei deputati

Parere richiesto

Destinatario: alla VII Commissione in sede referente

Oggetto: testo B

Precedenti pareri espressi sul testo

Data: 1° marzo 2016 **Oggetto:** testo A

Esito: Parere favorevole con condizioni

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI 4 E 5	- 3 -
FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE	- 3 -
ARTICOLO 2	- 6 -
DELEGHE AL GOVERNO.....	- 6 -
ARTICOLO 3, COMMA 1, LETT. C) E COMMA 4, LETT. C)	- 8 -
NUOVE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI.....	- 8 -
ARTICOLO 7	- 9 -
MODIFICHE ALLA LEGGE 237/1954 E ALLA LEGGE 449/1997.....	- 9 -
ARTICOLO 9	- 10 -
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE	- 10 -
ARTICOLO 10, COMMA 4	- 11 -
NORME DI COORDINAMENTO.....	- 11 -

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha depositato una relazione tecnica riferita al testo trasmesso dalla Camera¹, tuttora utilizzabile, nonché una relazione tecnica sull'emendamento 6.0.100², ora corrispondente a taluni commi dell'articolo 9 del provvedimento in esame.

La relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera è stata positivamente verificata ad eccezione della lettera a) del comma 2 dell'art. 1³, la cui verifica è stata condizionata all'introduzione di talune puntuali modifiche nel provvedimento in esame. Tali modificazioni, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, sono recate – nel testo in esame – ai commi 5 dell'articolo 1 e al comma 4 dell'articolo 10, alle cui schede si rinvia.

Inoltre il Ministero dell'economia – Dipartimento della RGS, con la nota di trasmissione della RT⁴, ha evidenziato la necessità di intervenire anche sulle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, con l'introduzione di una disposizione, relativa all'impegnabilità delle risorse nell'esercizio successivo a quello di competenza: anche questa modifica risulta riportata nel testo in esame (cfr. comma 4 dell'articolo 1).

Della documentazione sopra indicata si dà conto nella presente Nota, che considera esclusivamente le modifiche apportate dal Senato aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 4 e 5

Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione

Le norme, nel testo approvato dalla Camera, istituiscono il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, facendovi confluire una serie di risorse previste dalla vigente legislazione e indicate in dettaglio.

¹ Cfr. Seduta della 5ª Commissione permanente n. 601 del 06/07/2016.

² Cfr. Seduta della 5ª Commissione permanente n. 620 del 02/08/2016.

³ La quale prevede la confluenza, nel Fondo di cui all'art. 1, delle risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale.

⁴ Nota del 6 luglio 2016.

Le modifiche introdotte durante l'esame al Senato riguardano, in particolare, i commi 4 e 5.

In particolare, al comma 4 si prevede che le somme del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo. Inoltre, si disciplina il procedimento di approvazione del DPCM che definisce i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo, prevedendo anche la trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri.

Il comma 5 prevede che un regolamento di delegificazione⁵ stabilisca i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, in sostituzione delle riduzioni tariffarie previste in una serie di disposizioni.

Si tratta delle seguenti norme:

- articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 416/1981, in tema di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti;
- articolo 11 della legge 67/1987, sui contributi ad imprese radiofoniche di informazione;
- articoli 7 e 8 della legge 250/1990, sulle provvidenze per l'editoria e a favore delle imprese radiofoniche;
- articolo 23, comma 3, della legge 223/1990, sulle misure di sostegno della radiodiffusione.

Le disposizioni del regolamento abrogano le norme vigenti, anche di legge, con esse incompatibili e stabiliscono, altresì, le procedure amministrative semplificate per la riduzione dei tempi di liquidazione delle agevolazioni previste in tema di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti sopra citate⁶, anche relativamente agli anni pregressi.

Il contributo viene concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di ripartizione del Fondo di cui al comma 4.

La **relazione tecnica**, presentata al Senato e riferita al testo approvato dalla Camera, evidenzia come le previsioni di cui al comma 4 relative alla possibilità di impegnare nell'esercizio successivo le somme non impegnate in ciascun esercizio (comma 4) sia necessaria al fine di estendere a tutte le risorse finanziarie che confluiscono nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione lo stesso regime contabile, in funzione di una più corretta ed efficiente gestione del Fondo medesimo e di un puntuale ed unitario riparto.

⁵ Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

⁶ Di cui all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 416/1981.

Per le somme derivanti dalle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione [art. 1, comma 2, lett. c)], è già prevista dal comma 160, ultimo periodo, della legge 208/2015 la conservazione nell'esercizio successivo, per ragioni legate al momento della definitiva acquisizione delle somme medesime.

La relazione tecnica riporta poi le risorse allo stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le specifiche politiche di sostegno all'editoria, secondo l'attuale situazione degli stanziamenti sui capitoli MEF che, a legislazione vigente, alimentano i capitoli del bilancio autonomo della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE				
CAPITOLI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
Capitolo	Denominazione	2016	2017	2018
2183 ⁷	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA	97.358.286	96.310.264	94.730.273
2190	FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'EDITORIA	20.723.968	0	0
7442	FONDO OCCORRENTE PER GLI NVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA	8.423.190	8.397.987	8.397.987

*l'importo 2016 comprende l'ultimo rateo annuale, parti a 50,8 milioni di euro, destinato al rimborso a Poste italiane per debiti pregressi per tariffe agevolate il cui regime è ora sospeso.

Altre risorse attualmente destinate al settore sono quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia (capitolo 1501), finalizzate alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici. L'utilizzo delle risorse in questione per le finalità dell'istituendo Fondo in cui confluiranno, tuttavia, è subordinato al previo soddisfacimento dei debiti contratti, tenendo conto che, di norma, il pagamento avviene a consuntivo e con diversi anni di ritardo.

Per quanto concerne le risorse stanziare per le politiche di sostegno al settore radiotelevisivo, nello stato di previsione del bilancio del Ministero per lo sviluppo economico, il capitolo di riferimento 3125 (Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione), istituito ai sensi della legge di stabilità 2016, ha uno stanziamento a legislazione vigente, così ripartito:

- 48.079.890 euro per il 2016;
- 47.871.017 euro per il 2017;

⁷ Il capitolo 2183 è costituito da 5 piani gestionali, di cui solo i piani gestionali da n. 1 a n. 4 sono relativi a contributi diretti all'editoria, mentre il piano gestionale n. 5 ha finalità diverse, previste da specifiche disposizioni legislative (Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il governo della repubblica italiana e il governo della repubblica di san marino). Le risorse presenti, pertanto, sul piano gestionale n. 5 non confluiranno nel Fondo.

- 46.347.210 euro per il 2018.

Riguardo al comma 5, come già segnalato in premessa, la RT indica l'inserimento di tali disposizioni come condizione per la verifica positiva del comma 2, lett. a), evidenziando altresì la necessità di introdurre ulteriori disposizioni, ora riportate al comma 4 dell'art. 10, cui si rinvia.

Al riguardo, in merito al comma 5, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni della relazione tecnica.

Per quanto attiene alla possibilità, prevista al comma 4, di impegnare le risorse nell'esercizio successivo a quello di competenza, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che l'impegno delle risorse avvenga in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa, senza determinare quindi effetti negativi ai fini dei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 2

Deleghe al Governo

La norma, nel testo approvato dalla Camera, ai commi da 1 a 3, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la ridefinizione della disciplina relativa ai contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, per l'innovazione del sistema distributivo, per il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché per il sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite. All'esercizio di tale delega si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Viene poi prevista una delega (commi da 4 a 6) in materia di trattamento pensionistico dei giornalisti e di revisione delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Tale delega va esercitata, ai sensi del comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le modifiche, introdotte nel corso dell'esame al Senato, aggiungono il sostegno alle imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale come ulteriore finalità dei decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici (comma 1).

Si interviene poi sui principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della medesima delega, ridefinendo la platea dei possibili beneficiari dei predetti contributi. In particolare:

- si specifica che nell'ambito della platea dei beneficiari dei contributi, le imprese editrici debbano necessariamente operare in ambito commerciale [comma 2, lettera *a*)];
- si chiarisce che le medesime imprese possono essere costituite, oltre che come cooperative giornalistiche ed enti senza fini di lucro, anche come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da medesimi enti senza fini di lucro [comma 2, lettera *a*), n. 2];
- è specificato che l'accesso ai contributi da parte delle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, sia consentito per un periodo di cinque anni in luogo dei tre previsti dal testo licenziato dalla Camera [comma 2, lettera *a*), n. 3]⁸.

Si stabilisce altresì che nell'attuazione della delega il criterio di calcolo del contributo tenga conto delle percentuali di vendita, differenziandola a secondo che la testata abbia rilievo nazionale o locale [comma 2, lettera *e*), n. 1]. Contestualmente è soppresso il criterio di delega che disponeva il superamento della distinzione tra testate nazionali e locali.

Inoltre, i criteri di delega prevedono la riduzione della misura del contributo da corrispondere nel caso in cui le imprese eroghino compensi superiori al limite di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente⁹ [comma 2, lettera *e*), n. 4].

Infine, sono incluse tra i beneficiari degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici anche le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (comma 2, lettera *n*)).

Per quanto attiene ai criteri di delega sul riordino e la razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti viene innalzato da 30 a 60 che il numero massimo dei componenti del Consiglio stesso [comma 5, lettera *b*), n. 3].

La relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, chiarisce come tutte le misure di sostegno delineate nelle deleghe al Governo debbano trovare attuazione a carico e nei limiti degli stanziamenti del Fondo, che costituiscono il tetto di spesa annuale per le previste politiche di sostegno dell'editoria, della stampa e dell'emittenza radiotelevisiva, sia nelle forme del contributo diretto, sia in quelle degli incentivi e sostegni indiretti. Coerentemente, al comma 7 è espressamente previsto che all'attuazione della delega si

⁸ La disposizione in esame ammette al contributo anche le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche.

⁹ la norma indica il limite massimo retributivo previsto all'articolo 13, comma 1 del D.L. 66/2014 riferito al primo presidente della Corte di cassazione.

provveda nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Inoltre, con riferimento alla delega per la revisione della composizione e le competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti [articolo 2, comma 5, lett. b)], la relazione sottolinea che la stessa interviene su taluni aspetti ordinamentali nessuno dei quali suscettibile di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viceversa, la RT indica come virtuosa la disposizione che [lettera b), numero 3] riduceva il limite massimo dei membri del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti da 168 ad un massimo di 36 (*limite rivisto dal Senato in 60*).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in merito alle modifiche relative alla delega sui contributi diretti alle imprese editrici, tenuto conto che la stessa dovrà trovare attuazione (ai sensi del comma 7) entro il limite massimo costituito dalle risorse del Fondo. Andrebbe peraltro confermato che le modifiche introdotte siano compatibili con tale criterio di complessiva neutralità finanziaria.

Analogamente, non si formulano osservazioni con riferimento alla modifica della composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, considerato che la relativa delega andrà attuata senza maggiori oneri per la finanza pubblica e che il numero massimo di componenti previsti è comunque inferiore a quello attuale, secondo le indicazioni della RT.

ARTICOLO 3, comma 1, lett. c) e comma 4, lett. c)

Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici

La norma, nel testo approvato dalla Camera (comma 1, lettera c)), introduce all'articolo 2 del D.L. n. 63/2012 (relativo alle modalità di erogazione di contributi alle imprese editrici) un comma 7-*bis* che prevede l'erogazione in due rate del contributo annuale.

Le modifiche attengono in primo luogo alla misura della prima rata del contributo annuale : nel testo approvato dalla Camera la prima rata, versata entro il 30 maggio, era pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente. Le modifiche apportate al Senato individuano una quota pari al 50 per cento del contributo, come calcolato ai sensi del DL n. 63/2012 (comma 1, lettera c)).

Inoltre, viene integrata la normativa di settore (comma 4, lettera c)), con l'introduzione di una norma definitoria del "quotidiano *on line*"¹⁰.

¹⁰ Il comma 3-*bis*, dell'articolo 1 della legge 62/2001.

La relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera non considera le norme, introdotte dal Senato.

Al riguardo, in merito alla definizione di “quotidiano *on line*” introdotta dal comma 4, andrebbe chiarito se possano determinarsi effetti finanziari connessi al regime IVA applicabile a tali testate.

ARTICOLO 7

Modifiche alla legge 237/1954 e alla legge 449/1997

La norma, prevede che le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni:

- siano autorizzati ad attribuire all'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.) o anche ad altre agenzie di informazioni l'effettuazione dei servizi relativi a notizie e comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quelli relativi al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri. A tal fine viene novellato l'art. 2 della legge 237/1954 (comma 1);
- siano autorizzati, nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato ¹¹(comma 2).

Quest'ultima previsione è introdotta mediante novella dell'art. 55 della legge 449/1997, norma interpretativa del citato articolo 2 della legge 237/1954.

Le norme vigenti prevedevano che le predette prestazioni fossero attivabili dalla sola Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione tecnica non considera le norme, che sono state introdotte nel corso dell'esame al Senato.

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi in merito al coinvolgimento del Ministero degli affari esteri nelle attività in questione, concernenti la trasmissione di notizie all'estero, al fine di escludere aggravii sul piano amministrativo ed operativo. In merito alla novella di cui al

¹¹ Tali prestazioni sono fatte rientrare tra quelle affidabili a trattativa privata senza preliminarne pubblicazione di un bando di gara.

comma 2, andrebbero esclusi effetti finanziari connessi al carattere interpretativo, avente quindi anche effetti retroattivi, della norma novellata.

ARTICOLO 9

Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, introduce i commi da 1-*bis* a 1-*septies* all'articolo 49 del decreto legislativo 177/2005 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) modificando in parte la procedura di affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale¹².

In particolare, viene precisato che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale abbia durata decennale e debba essere preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo¹³ (cpv. 1-*bis*).

Inoltre, si prescrive l'applicazione del limite massimo retributivo di 240.000 euro annui¹⁴ agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate (cpv. 1-*ter*). Ai fini del rispetto di tale limite non si applicano le esclusioni previste per i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni¹⁵ (cpv. 1-*quater*).

L'articolo 23-*bis* del D.L. 201/2011 prevede che il limite dei compensi non si applichi per le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

Viene disciplinato il procedimento dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e per l'approvazione dello schema di convenzione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (cpv. 1-*quinqüies*).

Fino all'entrata in vigore del decreto di affidamento del servizio pubblico e comunque entro novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione la concessione e la relativa convenzione già in atto (cpv. 1-*sexies*).

Il Ministro dello sviluppo economico provvede, sulla base del relativo schema, alla stipula della convenzione con la società concessionaria (cpv. 1-*septies*).

¹² Si introducono, in particolare, alcune disposizioni all'articolo 49 del D.lgs. 177/2005.

¹³ Prevista all'articolo 5, comma 5, della legge 220/2015.

¹⁴ Di cui all'articolo 13, comma 1, del D.L. 66/2014.

¹⁵ Previsti all'articolo 23-bis del D.L. 201/2011. Si ricorda che sulla materia il MEF ha emanato il D.M. 24 dicembre 2013, n. 166, recante il Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-*bis* del D.L. 201/2011.

La relazione tecnica presentata¹⁶ nel corso dell'esame presso il Senato e riferita alla proposta emendativa del relatore¹⁷ che ha introdotto all'articolo 49 del decreto legislativo 177/2005 i commi ora numerati come commi 1-*bis*, 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*, afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica e nel presupposto che la procedura di consultazione pubblica possa essere attuata senza oneri per la finanza pubblica.

In merito all'introduzione del limite massimo retributivo di 240.000 euro (cpv 1-*ter*), si ricorda che la relazione tecnica allegata al D.L. 66/2014 non associava effetti finanziari alle disposizioni dell'art. 13, riguardanti i limiti al trattamento economico del personale delle società partecipate.

ARTICOLO 10, comma 4

Norme di coordinamento

La norma, introdotta dal Senato, integra il testo dell'articolo in esame, prevedendo che le risorse di cui all'articolo 28 della legge n. 416/1981 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, della proposta di legge in esame, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

La **relazione tecnica**, riferita al testo approvato dalla Camera, come ricordato in premessa, ha individuato l'introduzione delle disposizioni in esame tra le condizioni per la verifica positiva del comma 2 dell'art. 1 del provvedimento in esame.

La relazione evidenzia altresì che le agevolazioni in oggetto si sostanziano in diritti soggettivi e che i pagamenti connessi a tali agevolazioni avvengono a consuntivo e con diversi anni di ritardo rispetto all'anno di applicabilità delle agevolazioni stesse. Pertanto la previsione del transito delle risorse dal capitolo 1501/MEF nell'istituendo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione rischiava di sottrarre risorse al completo soddisfacimento dei creditori già individuati in base alle norme vigenti, con effetti sulla finanza pubblica. Inoltre, l'agevolazione non è assimilabile dal punto di vista gestionale e

¹⁶ Con nota del 1° agosto 2016 prot. N. 64587.

¹⁷ Emendamento 6.0.100 (testo corretto).

contabile con tutte le altre misure di sostegno all'editoria, in quanto lo stanziamento non si configura come tetto di spesa, ma è relativo a spese obbligatorie.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.